OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FLERES)

Roma, 2 novembre 2011

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011) 425 definitivo)

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 425 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta a incentivare attività di pesca e di acquacoltura che favoriscano condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, anche al fine di contribuire ad una maggiore disponibilità dell'approvvigionamento alimentare;

ricordato che, attualmente, l'obiettivo principale perseguito dalla politica comune della pesca (PCP) dovrebbe essere quello di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e la ricostituzione degli stock ittici sovra sfruttati, grazie a degli appositi piani di gestione a lungo termine, previsti dal regolamento (CE) n. 2371/2002;

valutati i risultati non sempre positivi ottenuti in quest'ambito a causa di una serie di problemi interdipendenti fra loro, come: la scarsa sostenibilità ambientale dovuta alla sovrappesca; la difficile sostenibilità economica nel settore delle catture; la mancanza di sostenibilità sociale nelle regioni che dipendono soprattutto dalla pesca; un quadro giuridico estremamente complesso, che favorisce la micro gestione; risultati peggiori del previsto anche nell'ambito della dimensione esterna della PCP;

preso atto di quanto auspicato dalla Commissione europea nel Libro verde, del 22 aprile 2009, sulla riforma della PCP;

tenuto conto di quanto affermato dalla 9ª Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica nella risoluzione *Doc*. XVIII, n. 23, del 20 aprile 2010, e nella risoluzione *Doc*. XVIII, n. 40, dell'8 giugno 2010;

ritenuto opportuno valutare la presente proposta anche alla luce del regolamento sulla parte socioeconomica della politica comune della pesca, che dovrebbe essere emanato il 30 novembre 2011 e che si riferisce al Fondo unico per la pesca e per la politica marittima,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), cui vanno accostate tutte le altre disposizioni relative alla PCP contenute nel titolo III della parte III del TFUE;

Al Presidente
della 9ª Commissione permanente
S E D E

il principio di sussidiarietà non si applica alla parte III della proposta di regolamento, concernente la politica di conservazione delle risorse biologiche marine, né alle disposizioni ad essa funzionali (contenute nelle parti II, IV, V e VI), poiché esse fanno riferimento ad un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea, secondo quanto statuito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Le altre disposizioni rientranti nell'ambito delle competenze concorrenti fra l'UE e gli Stati membri (parti dalla VII alla XIV) e alle quali si applica, pertanto, il principio di sussidiarietà, risultano ad esso conformi;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme al principio di proporzionalità in quanto congrua alle finalità che intende perseguire;

nel merito, si sottolinea positivamente come la presente proposta, attraverso un approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca, intenda incentivare la creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine;

ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, si evidenzia, tuttavia, come la presente proposta di regolamento trascuri alcuni aspetti diversi dal sovra sfruttamento ma che comunque potrebbero incidere sulla stabilità della fauna alieutica, come, ad esempio, l'acidificazione dei mari, il surriscaldamento degli oceani, l'erosione delle coste, le attività estrattive in mare, i trasporti marittimi o le interdizioni militari. Su tutti i summenzionati aspetti andrebbero condotti approfonditi studi al fine di comprendere la loro incidenza causale sulla consistenza delle risorse biologiche marine;

si rileva come la valorizzazione del comparto della pesca costiera sia poco considerata nel contesto della presente proposta di riforma della PCP. Pur essendo piuttosto trascurata a livello europeo, la pesca costiera riveste, infatti, un'importanza considerevole per l'Italia, essendo incentrata su una rete di piccole imprese di carattere artigianale, connotate da tradizioni antiche e strettamente connesse con la stessa identità nazionale del nostro Paese;

si richiama l'articolo 15, paragrafo 1, della presente proposta di regolamento, il quale, nel prevedere per tutti i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea l'obbligo di sbarcare a terra tutte le catture di stock ittici soggetti a limiti di cattura, non sembra proporzionato all'obiettivo perseguito, ovvero la salvaguardia della conservazione delle risorse biologiche marine. Si auspica, quindi, una riconsiderazione della summenzionata disposizione;

in riferimento alle concessioni di pesca trasferibili di cui agli articoli 27-33 della proposta, si devono evidenziare i rischi che sono connessi ad una possibile concentrazione delle concessioni attraverso il meccanismo della trasferibilità. Pertanto, oltre alla fissazione di criteri trasparenti ed obiettivi per l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili (articolo 28, paragrafo 4) e per la conseguente regolazione del loro trasferimento (articolo 31, paragrafo 3), nella proposta andrebbe effettuato un richiamo all'applicabilità del capo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alle regole di concorrenza. Inoltre, la trasferibilità delle concessioni da e verso altri Stati membri (articolo 31, paragrafo 2) non dovrebbe pregiudicare le quote di pesca ammissibili attribuite a ciascuno Stato membro;

appare opportuna una riflessione sulla possibilità di consentire il trasferimento di una concessione amministrativa – quale dovrebbe essere qualificata la concessione di pesca trasferibile – mediante un negozio di diritto privato intercorso tra i titolari ammissibili delle concessioni (articolo 31). In tal modo infatti si consente che il valore

della concessione – pur sempre di sfruttamento delle risorse marine, che costituiscono un bene comune (considerando n. 29) – possa essere "commercializzabile". Tra le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della proposta si dovrebbe, pertanto, valutare l'opportunità di prevedere che il trasferimento debba essere previamente comunicato all'autorità pubblica dello Stato membro che rilascia la concessione di pesca trasferibile e debba prendere effetto decorso un ragionevole lasso temporale da detta comunicazione;

si sottolinea come l'articolo 55 della presente proposta, nel conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per elementi non essenziali contenuti in talune disposizioni della stessa proposta di regolamento, consideri tra di esse anche il dettato dell'articolo 35, paragrafo 3. Secondo tale disposizione «[l]*a Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2»*. In questa sede si vuole rilevare come il calcolo dei limiti di capacità di pesca per ciascuna flotta nazionale non possa essere considerato come elemento non essenziale della proposta di regolamento, essendo esso intimamente legato all'obiettivo principale perseguito dalla riforma della PCP, cioè la salvaguardia delle risorse biologiche del mare, con la conseguenza che potrebbe prefigurarsi una contrarietà della disposizione in oggetto con l'articolo 290 del TFUE. Si valuti, pertanto, l'opportunità di eliminare l'articolo 35, paragrafo 3, e il riferimento al medesimo dal novero di cui all'articolo 55, paragrafi 2, 4 e 5. Tuttavia, anche alla luce delle effettive difficoltà rinvenibili nell'attività di gestione delle capacità di pesca delle flotte nazionali, e in alternativa all'opzione di cui sopra, si potrebbe considerare l'opportunità di rivedere il disposto dell'articolo 35, oltreché dell'allegato II a cui tale articolo fa esplicito riferimento, nel senso di stabilire dei margini di capacità di pesca per ciascuna flotta nazionale nell'ambito dei quali la Commissione possa agire con una certa flessibilità – sia prevedendo aumenti che stabilendo diminuzioni della capacità di pesca di una determinata flotta – nell'adozione di atti delegati;

si auspica, infine, che vengano tenute debitamente in considerazione le problematiche derivanti da talune attività di pesca intensiva praticate nelle acque internazionali mediterranee. Il Mar Mediterraneo presenta, infatti, delle specificità in considerazione del suo carattere di mare semi-chiuso. Di conseguenza, le attività di pesca intensiva praticate nelle acque internazionali mediterranee hanno delle ripercussioni negative anche sulla conservazione della fauna alieutica nelle c.d. "acque dell'Unione". Considerato, altresì, che, sulla base di una certa prassi, alcuni Stati costieri hanno iniziato a rivendicare il diritto di poter tutelare i loro interessi in materia di conservazione delle risorse biologiche marine anche nelle acque contigue a quelle su cui esercitano la loro sovranità, e considerato, altresì, che l'articolo 117 della Convenzione ONU di Montego Bay sul diritto del mare impone a tutti gli Stati di *«adottare misure, nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità, necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati»*, si invita ad approfondire la questione in seno alle competenti sedi internazionali ed europee, al fine di promuovere misure volte a tutelare l'ecosistema ittico in tutto il bacino del Mar Mediterraneo.

Salvatore Fleres